

- promuovere progetti e iniziative sperimentali che possano portare a modelli e/o nuovi protocolli per la cura della Sclerosi Multipla.
- sensibilizzare la collettività sul tema della sclerosi multipla e più in generale delle patologie neurologiche promuovendo un approccio interdisciplinare alla cura della Sclerosi Multipla e di malattie simili, che tenga conto dei bisogni psicofisici soggettivi del malato e contempli un nuovo percorso di cura olistico e multidisciplinare basato sull'alleanza terapeutica, affinché il malato torni ad essere attore della propria cura in quanto primo referente della propria malattia e sviluppi un atteggiamento proattivo e consapevole collaborando con i medici nella definizione del percorso di cura più adatto alle proprie esigenze;
- migliorare la qualità della vita e fornire sostegno alle persone con Sclerosi Multipla o patologie simili (patologie infiammatorie demielinizzanti del sistema nervoso centrale) e loro caregivers;

2. L'ASSOCIAZIONE persegue le seguenti specifiche finalità:

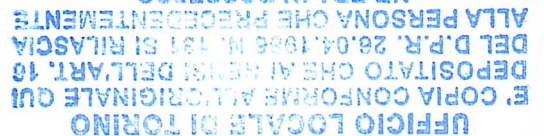
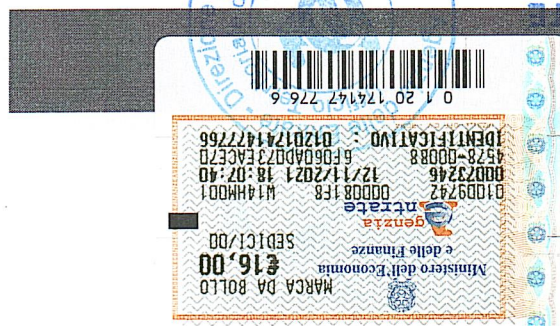
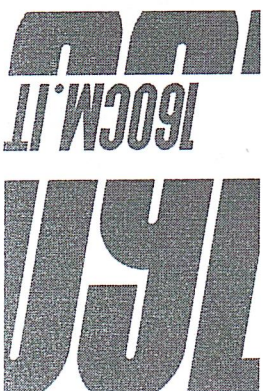
1. L'ASSOCIAZIONE è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro e ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

Art. 2 Scopi e finalità

5. L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi e succursali in Italia e all'Estero.
4. La durata dell'ASSOCIAZIONE è illimitata fatta salva la possibilità di essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 21.
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS o nei registri operanti medio tempore;
1. E' costituita ai sensi degli art. 76 e 87 della Costituzione, del codice civile e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 TORINO e di seguito indicata come ASSOCIAZIONE;

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "160CM"



Art. 3 Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonomia iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'ASSOCIAZIONE si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, le attività che l'ASSOCIAZIONE intende svolgere sono le seguenti:

- promuove la cultura per la tutela dei diritti dei malati, con particolare riferimento ai malati di Sclerosi Multipla, affermando, tutelando e rappresentando i loro diritti civili, contrastando ogni forma di discriminazione diretta e indiretta verso di loro e sollecitando, attraverso relazioni e interventi in ogni opportuna sede, l'emanazione e la corretta attuazione di norme, politiche, provvedimenti adeguati;

- promuove la diffusione di una nuova cultura della disabilità, basata sulle "abilità" delle persone disabili, attraverso attività di formazione, accoglienza, orientamento e istruzione impegnandosi con le modalità e i canali più adatti a raggiungere ogni persona;

- cura la raccolta e la destinazione di fondi pubblici e privati e di risorse per le attività necessarie al perseguimento dei fini istituzionali e per acquistare particolari macchinari non utilizzati dal protocollo sanitario nazionale, ma sui quali siano stati effettuati studi verificati, per la terapia della spasticità che potranno essere messi a disposizione degli associati;

- promuove la realizzazione di progetti, servizi, strutture di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria che consentano alle persone con Sclerosi Multipla e malattie simili di esprimere i propri bisogni, dare voce alle proprie esigenze in termini di servizi richiesti permettendo di far loro acquisire maggiore consapevolezza della propria malattia, ricevere ascolto e sostegno psicologico e sviluppare un atteggiamento proattivo di collaborazione alla cura;

- si impegna a svolgere attività di osservazione sulla realtà dei bisogni e dei diritti delle persone con Sclerosi Multipla e patologie similari;

- progetta e organizza iniziative e attività che promuovano l'inclusione, l'aggregazione, la socialità, l'arricchimento culturale, assicurandone una fruizione e partecipazione in condizioni di pari opportunità ed equità, utili a migliorare la qualità della vita delle persone con Sclerosi Multipla e loro caregivers;

- promuove iniziative e attività di carattere sportivo con particolare attenzione alle iniziative che prevedano l'utilizzo della bicicletta a scopo terapeutico e l'attività propedeutica al pugilato;

- sostiene e promuove L'Attività Fisica Adattata (AFA), una serie di programmi di esercizio fisico, non sanitari, svolti in gruppo e appositamente ideati per persone in fase stabilizzata di malattie croniche, quali la Sclerosi Multipla, che svolgono una funzione importante in ambito di prevenzione in quanto, integrando il percorso riabilitativo classico, permettono al malato di Sclerosi Multipla o patologie similari di ottenere un miglioramento dello stato di salute generale, in particolare mantenere la coordinazione motoria, sviluppare la resistenza alla fatica e al dolore, potenziare le capacità motorie e migliorare il cammino;

- partecipa e/o organizza eventi, seminari, rubriche, sia in presenza che attraverso piattaforme digitali, con i quali divulgare la conoscenza della Sclerosi Multipla; sensibilizzare sull'adozione di un nuovo punto di vista "Sempre in Movimento" affinché la malattia non venga percepita come impedimento al movimento, ma come stimolo a sviluppare la capacità adattativa dell'essere umano; dare voce ai bisogni dei malati e alle difficoltà che questi incontrano nei diversi ambiti della vita quotidiana; dare voce ai bisogni dei medici nell'ambito dei percorsi di cura; dare voce ai caregivers e alle esigenze che hanno nel supporto alla cura dei malati di Sclerosi Multipla o malattie similari;

- attiva e mantiene relazioni con la Pubblica Amministrazione, le Autorità, Organi, Soggetti, nazionali e locali, di interesse nelle materie scientifiche, sanitarie, sociali, socio-assistenziali, le Università, i Centri Ospedalieri, nonché con quelle ulteriori Strutture di diagnosi e cura della Sclerosi Multipla e patologie similari, anche convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale, e comunque con tutte quelle Istituzioni ed Enti Pubblici e Privati, per il conseguimento delle finalità dell'Associazione;

- esercita un ruolo attivo nelle diverse fasi e forme della programmazione partecipata finalizzata al miglioramento continuo della qualità dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari forniti dall'Ente Pubblico o dai soggetti dallo stesso accreditati e convenzionati, a favore delle persone con Sclerosi Multipla o malattie similari;

- può promuovere e/o collaborare con società o enti di varia natura che abbiano attività e finalità coerenti con quelle previste dallo Statuto;

- promuove la partecipazione al movimento associativo da parte di volontari malati e non, giovani in servizio civile e caregivers che intendano mettere a disposizione il proprio tempo per collaborare allo sviluppo di idee e progettualità nell'ambito della cura della Sclerosi Multipla;

- per lo svolgimento di tutte le attività elencate propone modalità di azione concertate con Enti pubblici, aziende private, Enti del Terzo Settore, privilegiando intese, accordi, convenzionamenti;

2. L'ASSOCIAZIONE, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su delibera del Consiglio Direttivo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice; l'ASSOCIAZIONE potrà inoltre, mediante specifiche deliberazioni, somministrare alimenti e bevande in base a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

3. Le attività di cui al/ai comma/comuni precedenti/sono svolte dall'ASSOCIAZIONE in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ASSOCIAZIONE tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'ASSOCIAZIONE. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario;

5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice e ss.mm.ii.;

6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con

ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ASSOCIAZIONE di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;

7. L'ASSOCIAZIONE ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice;

8. L'ASSOCIAZIONE può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati. In ogni caso, il numero degli eventuali lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore a quanto stabilito dal Codice e ss.mm.ii..

Art. 4 Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE, costituito da beni mobili e immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;

2. L'ASSOCIAZIONE trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con Organismi internazionali, Amministrazioni Pubbliche, Aziende private, Enti del Terzo Settore;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- finanziamenti europei diretti e indiretti, di Fondazioni bancarie e altri soggetti pubblici e privati, per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'ASSOCIAZIONE;
- eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati con beneficio d'inventario;
- rendite da beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e ss.mm.ii.;
- attività diverse di cui all'art. 6 del Codice

3. L'esercizio sociale dell'ASSOCIAZIONE ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;

4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ASSOCIAZIONE, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato;

5. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

6. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'APS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri;

componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Soci

1. Ai sensi dell'art. 35 del Codice il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ASSOCIAZIONE tutte le persone fisiche o gli Enti che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione;

I soci si distinguono in:

- ordinari, coloro che versano la rispettiva quota associativa annuale all'atto della adesione con tale qualifica;
- sostenitori, coloro che versano la rispettiva quota associativa annuale all'atto della adesione con tale qualifica;
- onorari: coloro che sono intervenuti all'atto della costituzione dell'Associazione e coloro che abbiano contribuito in modo rilevante all'affermazione dell'Associazione. I soci onorari, non fondatori, sono nominati dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo e conservano la loro qualifica per tre esercizi successivi.

Il Consiglio Direttivo fissa l'entità della quota associativa per ciascuna delle categorie di soci.

2. L'adesione all'ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo, o da un suo membro delegato, a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ASSOCIAZIONE;
2. Avverso l'eventuale elezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione;

3. Il Consiglio Direttivo, o un suo membro delegato, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dal Consiglio Direttivo. La qualità di socio è intransmissibile;

4. La qualità di Socio si perde:

- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ASSOCIAZIONE;
- per esclusione conseguente a comportamento contrastante con scopi o regolamenti dell'ASSOCIAZIONE;
- per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dalla scadenza della stessa;
- 5. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci;

6. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega;

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- il Collegio dei Probiti.

Sono organi dell'ASSOCIAZIONE:

Art. 9 Organi dell'ASSOCIAZIONE

1. I soci devono corrispondere, entro il termine di fine Febbraio, la quota associativa annuale stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmisibile e non restituibile.
2. L'adesione all'ASSOCIAZIONE non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 8 Quota associativa

- a rispettare i termini per il pagamento della quota associativa che è intrasmisibile, non rivalutabile e non restituibile.
 - a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'ASSOCIAZIONE;
 - all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
3. I soci sono tenuti:
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 2. I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ASSOCIAZIONE, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ASSOCIAZIONE;

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ASSOCIAZIONE ed alla sua attività;

Art. 7 Diritti e Doveri dei Soci

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ASSOCIAZIONE.
7. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione;

Art. 10 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ASSOCIAZIONE, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione e la trasformazione dell'ASSOCIAZIONE. E' ordinaria in tutti gli altri casi;

2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto;

3. La convocazione è inviata in forma elettronica, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima e della seconda convocazione; quest'ultima deve avere una data diversa dalla prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le deliberazioni assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente;

4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari;

5. Nel caso in cui l'ASSOCIAZIONE abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili;

6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione;
7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di 5 (cinque) associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Art. 11 Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano;

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

4. L'Assemblea ordinaria:

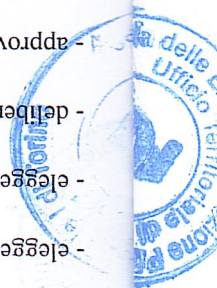
- approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice e la relazione di attività;



1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall' art. 10;
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione;
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12 Assemblea Straordinaria dei Soci

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
- determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, comma 3 dello Statuto;
 - delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ASSOCIAZIONE;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - elegge e revoca i componenti del Collegio dei Provirati; (se previsto)
 - elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo; (se previsto)
 - nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; (se previsto)
 - elegge i componenti del Consiglio direttivo e li revoca;
 - discute ed approva i programmi di attività;



Art. 13 Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 eletti fra i/le soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili

1. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario;
2. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ASSOCIAZIONE, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ASSOCIAZIONE; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo;
3. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti se presente; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimane in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo;
4. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;
5. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ASSOCIAZIONE, entro il massimo stabilito dal Consiglio Direttivo;
6. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ASSOCIAZIONE. fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice e ss.mm.ii. nonché la relazione di attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- approva l'ammontare di compensi o stipendi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ASSOCIAZIONE;
- approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- 7. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo;

8. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente almeno quattro volte l'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei componenti;

9. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo;

10. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti;

11. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata;

12. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza;

13. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 14 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'ASSOCIAZIONE di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ASSOCIAZIONE; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ASSOCIAZIONE; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci;

2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente;

3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione; i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15 Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 del Codice e ss.mm.ii. viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico;

2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito;

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il

bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci;

5. L'Organo di controllo dura in carica 4 anni ed è rieleggibile;

6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell'art. 31 del Codice, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio;

2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio direttivo;

3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi;

4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 4 anni ed è rieleggibile;

5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ASSOCIAZIONE, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 17 Collegio dei Proibiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Proibiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ASSOCIAZIONE e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari;

2. Il Collegio dei Proibiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio direttivo. I Proibiviri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili;

3. Il Collegio dei Proibiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano;

4. Il Collegio dei Proibiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza;

5. Le riunioni del Collegio dei Proibiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 18 Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ASSOCIAZIONE;

2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ASSOCIAZIONE.

Art. 19 Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ASSOCIAZIONE intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 20 Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro dei soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
- È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 21 Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione;

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ASSOCIAZIONE, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o alla Fondazione Italia Sociale;

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ASSOCIAZIONE interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 22 Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

[Handwritten signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO LOCALE DI TORINO
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE QUI
DEPOSITATO CHE AI SENSI DELL'ART. 16
DEL D.P.R. 26.04.1996 N. 131 SI RILASCI
ALLA PERSONA CHE PRECEDENTEMENTE
NE ERA IN POSSESSO.



160CM APS | Via Nizza, 89 - 10126 Torino (TO) | CF: 97858120013
+39 349 311 7803 | info@160cm.it | www.160cm.it

